



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
CAPITANERIA DI PORTO - GUARDIA COSTIERA
GALLIPOLI

ORDINANZA N. 134/2018

Il sottoscritto Capitano di Fregata (CP), Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Gallipoli,

- VISTI l'art. 15 comma 1 e l'Allegato III del Regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio del 21 dicembre 2006 relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo;
- VISTO l'art. 15 del Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca;
- VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 1392/2014 che istituisce un piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca di piccoli pelagici nel Mar Mediterraneo;
- VISTO il Regolamento (UE) n. 812/2015 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 maggio 2015, che modifica i regolamenti (CE) n. 850/98, (CE) n. 2187/2005, (CE) n. 1967/2006, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 254/2002, (CE) n. 2347/2002 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, e i regolamenti (UE) n. 1379/2013 e (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'obbligo di sbarco e abroga il regolamento (CE) n. 1434/98 del Consiglio;
- VISTO l'art. 10 del Decreto Legislativo del 9 gennaio 2012, n. 4 recante "Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'art. 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96";
- VISTO l'art. 2 del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 1 marzo 2012 con oggetto "Esenzioni dagli obblighi previsti dal Reg. (CE) 1224/2009";
- VISTO l'art. 4 del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 28 luglio 2016¹ recante "Misure tecniche per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata";
- VISTO il Capo II del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 20 luglio 2017¹ recante "Misure attuative relative alle attività di controllo e sanzioni in materia di pesca marittima";
- VISTA la propria ordinanza n. 34/2013 datata 25 luglio 2013 avente ad oggetto la disciplina delle "Comunicazioni in ingresso/uscita dal porto";
- RITENUTO necessario definire modalità e procedure per l'adempimento degli obblighi di comunicazione, alla luce di quanto disposto dai predetti Decreti Ministeriali;

CONSIDERATA la necessità di apportare modifiche all'Ordinanza n. 34/2013 del 25/07/2013, limitatamente alle disposizioni di cui all'articolo 1 della stessa;

VISTI gli artt. 17, 62, 63,81, 223, 1174 e 1231 del Codice delle Navigazione e l'art. 59 del relativo Regolamento di Esecuzione;

ORDINA

Articolo 1

Obbligo di comunicazione ingresso/ uscita dal porto di Gallipoli

1. Tutte le unità da pesca aventi **lunghezza f.t. compresa tra 10 e 15 mt.** che hanno effettuato dichiarazione di porto base presso il porto di Gallipoli, nonché tutte quelle in regime di esenzione di cui all'art. 2, comma 3 del D.M. 01.03.2012, hanno l'obbligo di comunicare alla Sala Operativa della Capitaneria di porto di Gallipoli ogni movimento in uscita/entrata dal/nel porto secondo le seguenti modalità:
 - comunicazione via radio alla Sala Operativa sul canale 16. VHF — canale di lavoro 8 VHF;
 - in subordine, tramite chiamata telefonica ai numeri 0833/266862 — 0833/266863.
2. La comunicazione deve indicare nominativo, matricola, motivo di ingresso e uscita dal porto (ad esempio, pesca, trasferimento, ecc..) e approdo di riferimento.
3. Per le unità in ingresso, la chiamata deve avvenire ad una distanza di almeno un miglio dalle ostruzioni del porto.
4. L'obbligo di cui all' art.1 della presente ordinanza si applica anche a tutte le unità da pesca aventi porto base in uno dei sorgitori sotto la giurisdizione del Circondario marittimo di Gallipoli.

Articolo 2

Comunicazione preventiva sbarco sottomisura

1. Qualora sussista l'obbligo giuridico di sbarcare le catture, accidentali o accessorie, di specie sotto la taglia minima, il comandante di motopesca non dotato di log-book elettronico deve effettuare, almeno un'ora prima dall'ingresso in porto, una comunicazione preventiva all'Autorità Marittima.
2. La comunicazione, da effettuarsi con le medesime modalità riportate all'articolo 1, deve specificare:
 - il quantitativo stimato del predetto sottomisura;
 - la specie;
 - il sistema con il quale è stato catturato, qualora più attrezzi siano assentiti in licenza;
 - le modalità di stivaggio separate, in linea con le disposizioni europee vigenti.
3. La predetta comunicazione non esenta dagli obblighi di registrazione sul Giornale di Pesca del prodotto pescato e sbarcato.

Articolo 3

Disposizioni finali e sanzioni

1. Il presente provvedimento, che entra in vigore a far data dal 17.09.2018, abroga l'articolo 1 dell'Ordinanza n. 34/2013 del 25 luglio 2013 di questa Capitaneria di porto richiamata in premessa.

2. Salvo che il fatto costituisca diversa e/o più grave fattispecie illecita, l'inosservanza degli obblighi previsti dagli articoli della presente ordinanza, sarà sanzionata ai sensi dell'art.1174 del Codice della Navigazione con una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 1.032 ad Euro 6.197.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le prescrizioni in materia di obbligo di sbarco di cui all'art.2 della presente Ordinanza, è punito ai sensi dell'art.11 comma 2 del D. Lgs. N.4 del 9 gennaio 2012 con una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 2.000 ad euro 12.000.
4. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'inclusione nella pagina "Ordinanze" del sito istituzionale www.guardiacostiera.it/gallipoli.

Gallipoli, 10.09.2018

F.to IL COMANDANTE
C.F.(CP) Domenico MORELLO